



# La tutela dei minori

---

**«CONVENZIONE ONU  
SUI DIRITTI DELL'INFANZIA»  
(1989)**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione:

Considerando che in conformità con i principi proclama: nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà della giustizia e della pace nel mondo.

Consapevoli che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nella Carta la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà.

Riconoscendo che le Nazioni Unite hanno concordemente proclamato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani che ad ogni individuo spettano i diritti e tutte le libertà enunciate senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.

Ricordando che la famiglia, quale nucleo fondamentale della Società e quale ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini, dovrebbe ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità.

Riconoscendo che il/la bambino/a per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione.

Considerando che il/la bambino/a dovrebbe essere pienamente preparato a vivere una vita individuale nella società, e dovrebbe essere allevato nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza e solidarietà.

Consapevoli che la necessità di estendere cure particolari al bambino/a è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Bambino del 1924 e nella Dichiarazione dei Diritti del Bambino adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nei Patti Internazionali sui Diritti Civili e Politici (in particolare negli art. 23 e 24), nei Patti Internazionali sui diritti economici sociali e Culturali (in particolare nell'art. 10) e negli statuti di agenzie specializzate e di organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia.

Consapevoli che come indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Bambino adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1959, «il bambino, per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale, ha bisogno di particolare cura e assistenza nonché di adeguata protezione legale prima e dopo la nascita».

Richiamando quanto previsto dalla Dichiarazione sui Principi Sociali e Legali relativa alla protezione e al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione nazionale e internazionale (risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 Dicembre 1986), dalle Regole Minimali delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile («Regole di Pechino») (risoluzione dell'Assemblea Generale 40/33 del 29 novembre 1985), e dalla Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione dell'Assemblea Generale 3318 (XXIX) del 14 dicembre 1975).

Riconoscendo che in tutti i Paesi del mondo vi sono bambini che vivono in condizioni eccezionalmente difficili e che tali bambini hanno bisogno di speciale considerazione.

Tenendo in debita considerazione l'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e l'armonioso sviluppo del bambino/a.

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per migliorare le condizioni di vita dei bambini in ogni Paese, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, hanno concordato quanto segue:

## PARTE I

### Articolo 1

Agli scopi della presente Convenzione bambino/a è ogni essere umano al di sotto del 18° anno di età, a meno che secondo le leggi del suo Stato, non abbia raggiunto prima la maggiore età.

### Articolo 2

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono rispettare e garantire tutti i diritti dichiarati in questa Convenzione a favore di ogni bambino/a nell'ambito della propria giurisdizione senza discriminazione alcuna, indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale proprietà, handicap di nascita, o da qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o dei suoi tutori legali.

2. Gli Stati Parti devono prendere ogni appropriata misura per assicurare che il/la bambino/a sia protetto contro tutte le forme di discriminazione o di punizione attuate in base alla condizione, alle attività, alla espressione delle opinioni, al credo dei genitori del bambino/a dei suoi tutori legali o di altri membri della famiglia.

### Articolo 3

1. In tutte le azioni riguardanti bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale private o pubbliche tribunali, autorità amministrative o corpi le-

gislativi, i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione.

2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano ad assicurare al bambino/a la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenendo conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile per lui/lei e, a questo fine, prenderanno ogni appropriata misura di carattere legislativo e amministrativo.

3. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e assistenza dei bambini siano conformi agli standard stabiliti dalle autorità competenti, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza, la salubrità, il numero e l'adeguatezza del personale addetto e la competenza della supervisione.

#### **Articolo 4**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, e d'altro genere, per attuare i diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto riguarda i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati Parti devono prendere tali provvedimenti nella massima misura possibile consentita dalle risorse disponibili e, quando necessario, nel contesto della cooperazione internazionale.

#### **Articolo 5**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione dovranno rispettare le responsabilità. I diritti e i doveri dei genitori o, laddove previsto, dei membri della famiglia estesa o della comunità, conforme al costume legale dei tutori legali o di altri individui legalmente responsabili del bambino/a, intesi ad assicurare, in maniera coerente con le capacità evolutive del bambino/a un'appropriata direzione e guida nell'esercizio dei diritti dell'infanzia riconosciuti nella presente Convenzione.

#### **Articolo 6**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono che ogni bambino/a ha l'inalienabile diritto alla vita.

2. Gli Stati Parti dovranno garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino.

#### **Articolo 7**

1. Il/la bambino/a dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita e avrà diritto sin dalla nascita a un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere e ad essere accudito dai suoi genitori.

2. Gli Stati Parti assicureranno la messa in opera

di questi diritti in armonia con le legislazioni nazionali e gli obblighi derivanti dagli strumenti e norme internazionali rilevanti in questo campo, in particolare in quelle situazioni in cui il/la bambino/a si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

#### **Articolo 8**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a rispettare il diritto del bambino/a a conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari come riconosciuti dalla legge senza interferenze illegali.

2. Qualora il/la bambino/a venga illegalmente privato di alcuni o tutti gli elementi della sua identità, gli Stati Parti forniranno adeguata assistenza e tutela al fine di ristabilire rapidamente la sua identità.

#### **Articolo 9**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono assicurare che il/la bambino/a non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, eccetto nel caso in cui le autorità competenti, sotto controllo giuridico, stabiliscano, in accordo con la legge e i procedimenti applicativi, che tale separazione è necessaria nel maggiore interesse del bambino/a. Tale decisione può essere necessaria in casi particolari quali quelli in cui esista abuso o negligenza da parte dei genitori nei confronti del bambino/a qualora, vivendo i genitori separati, sia necessario decidere il luogo di residenza del bambino/a.

2. In qualsiasi procedimento relativo a quanto sopra (paragrafo 1) tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al procedimento ed esporre le loro ragioni.

3. Gli Stati Parti debbono rispettare il diritto del bambino/a separato da uno o entrambi i genitori di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario al maggiore interesse del bambino/a.

4. Allorquando tale separazione risulti da azioni avviate da uno Stato Parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte, (inclusa la morte avvenuta per qualsiasi causa mentre la persona è sotto la custodia dello Stato) di uno o entrambi i genitori del bambino/a, tale Stato Parte su richiesta, fornirà ai genitori, al bambino/a, o, se il caso lo richiede, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo ove il/i membro/i assente della famiglia si trova, a meno che il fornire tali informazioni non risulti dannoso al benessere del bambino/a. Gli Stati Parti devono assicurare poi che l'inoltro di tale richiesta non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la/e persona/e in causa.

#### **Articolo 10**

1. In accordo con gli obblighi presi dagli Stati Parti

nell'art. 9 paragrafo 1, la richiesta di un bambino/a o dei suoi genitori di lasciare o di entrare in uno Stato Parte al fine della riunificazione della famiglia sarà trattata dagli Stati Parti in modo positivo, umano e rapido. Gli Stati Parti devono inoltre assicurare che la presentazione di questo tipo di richiesta non comporti conseguenze dannose per i richiedenti e per i membri delle loro famiglie.

2. Un bambino/a i cui genitori risiedono in differenti Stati deve avere il diritto di mantenere regolarmente, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori. A tal fine, e in accordo con gli obblighi degli Stati Parti nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati Parti devono rispettare il diritto del bambino/a e dei suoi genitori di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, ed entrare nei loro Paesi. Il diritto di lasciare qualsiasi Paese potrebbe essere soggetto ad alcune restrizioni, previste dalla legge, che siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la morale pubblica, o i diritti, la libertà degli altri e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

#### Articolo 11

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere misure appropriate per combattere il trasferimento illecito verso l'estero dei bambini ed il loro mancato rientro.

2. A questo fine gli Stati Parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'accesso ad accordi esistenti.

#### Articolo 12

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono assicurare al bambino/a capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua età e maturità.

2. A tale scopo, in tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino/a, deve essere offerta l'occasione affinché il/la bambino/a venga udito o direttamente o indirettamente per mezzo di un rappresentante o di un'apposita istituzione, in accordo con le procedure della legislazione nazionale.

#### Articolo 13

1. Il/la bambino/a ha diritto alla libertà di espressione: questo diritto comprende la libertà di cercare, ricevere, diffondere informazioni e idee di ogni genere, indipendentemente dalle frontiere, sia verbalmente, sia per iscritto o a stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro strumento a scelta del bambino/a.

2. L'esercizio di questo diritto può essere sotto-

posto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e necessarie:

- a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
- b) alla protezione della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o della salute pubblica o della morale.

#### Articolo 14

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono rispettare il diritto del bambino/a alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

2. Gli Stati Parti devono rispettare i diritti e i doveri dei genitori e, nel caso, dei tutori legali intesi a fornire al bambino/a un indirizzo nell'esercizio dei suoi diritti in modo rispondente alle capacità evolutive del bambino/a medesimo.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute, la morale o i diritti fondamentali e le libertà altrui.

#### Articolo 15

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono i diritti del bambino/a alla libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.

2. Nessuna restrizione può essere posta all'esercizio di questi diritti, eccezion fatta per quelle imposte in conformità con la legge e che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della protezione della salute o della morale pubblica o della protezione dei diritti e libertà di altri.

#### Articolo 16

1. Nessun bambino/a dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua «privacy», nella sua vita familiare, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il/la bambino/a ha il diritto ad essere protetto dalla legge contro tali interferenze o attentati.

#### Articolo 17

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono l'importante funzione assolta dai mass media e devono assicurare che il/la bambino/a abbia accesso ad informazioni e materiali di diverse fonti nazionali e internazionali, in particolare quelle tese a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale e la sua salute fisica e mentale. A questo fine gli Stati Parti devono:

- a) incoraggiare i mass media affinché diffondano informazioni e materiali di utilità sociale e culturale per l'infanzia e in conformità con lo spirito dell'articolo 29.

b) incoraggiare la cooperazione internazionale per produrre, scambiare e diffondere materiali e informazioni di diversa fonte culturale, nazionale e internazionale;

c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per bambini;

d) incoraggiare i mass media perché prestino particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini che appartengono a gruppi di minoranza o a popolazioni indigene;

e) incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il/la bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere, tenendo presenti le previsioni degli articoli 13 e 18.

### Articolo 18

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono adoperarsi al massimo per assicurare il riconoscimento del principio secondo cui ambedue i genitori hanno comuni ed uguali responsabilità in ordine all'educazione e allo sviluppo del bambino/a. I genitori o, quando ne sia il caso, i tutori legali, hanno la responsabilità primaria in ordine all'educazione e allo sviluppo del bambino/a. I maggiori interessi del bambino/a costituiranno la loro preoccupazione fondamentale.

2. Al fine di garantire e promuovere i diritti enunciati in questa Convenzione, gli Stati Parti devono fornire un'assistenza appropriata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle responsabilità di allevamento del bambino/a, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.

3. Gli Stati Parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i bambini di genitori lavoratori abbiano il diritto di beneficiare di servizi di assistenza all'infanzia e delle facilitazioni che spettano loro.

### Articolo 19

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione prenderanno ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento incluso l'abuso sessuale, mentre sono sotto la tutela dei genitori, del tutore legale o di chiunque altro si prenda cura del bambino/a.

2. Tali misure protettive per essere appropriate devono comprendere procedure efficaci per l'allestimento di programmi sociali che forniscano il sostegno necessario al bambino/a e a coloro che ne hanno la responsabilità, così come per altre forme di prevenzione, identificazione, rapporti, ricorsi, investigazioni, cure, esami, a seguito di istanze per maltrattamenti al bambino/a come precedentemente descritti e, se il caso, per implicazioni di carattere giudiziario.

### Articolo 20

1. Un bambino che venga privato, permanentemente o temporaneamente, del suo ambiente familiare o nel migliore interesse del quale non sia possibile la sua permanenza in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.

2. Gli Stati Parti, alla presente Convenzione devono assicurare a tali bambini una forma di cura e di assistenza alternativa, in accordo con la legislazione nazionale.

3. Tale assistenza alternativa può includere, *inter alia*, l'affidamento, la *kafala* prevista dalla legge islamica, l'adozione o, qualora necessario, la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Quando si prendano in considerazione tali soluzioni, si dovrà tenere il debito conto dell'opportunità che il/la bambino/a abbia una continuità di metodi educativi e di ambiente etnico, religioso, culturale e linguistico.

### Articolo 21

Gli Stati Parti alla presente Convenzione che riconoscono e/o permettono il sistema dell'adozione devono assicurare che il migliore interesse del bambino/a costituisca la principale preoccupazione e devono:

a) assicurare che l'adozione di un bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che stabiliscono, nel rispetto delle leggi e delle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti e attendibili, che si può autorizzare l'adozione viste le condizioni dei genitori del bambino, dei parenti, dei tutori legali, e che – se richiesto – le persone interessate diano il loro consenso consapevole all'adozione sulla base delle consultazioni e dei consigli che possono essere necessari.

b) riconoscere che l'adozione internazionale può essere considerata un mezzo alternativo di assistenza al bambino/a, se il/la bambino/a non può trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva o non può, in alcun modo adeguato, essere accolto nel Paese di origine del bambino stesso;

c) assicurare che il/la bambino/a soggetto ad adozione in un altro Paese goda di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso dell'adozione nazionale;

d) prendere tutti i provvedimenti adeguati a garantire che, nell'adozione internazionale, la sistemazione non comporti un improprio lucro finanziario per coloro che vi sono implicati;

e) promuovere, qualora necessario, gli obiettivi previsti da questo articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo, in questo quadro, per garantire che la sistemazione del bambino/a in un altro Paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

### Articolo 22

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione de-

vono prendere appropriate misure per garantire al bambino che aspira allo status di rifugiato o che è considerato rifugiato secondo le leggi e le procedure internazionali o interne, che sia accompagnato o meno da genitori o da altre persone, di avere protezione adeguata e assistenza umanitaria nel godimento dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione e di altri diritti umani internazionali o strumenti umanitari cui aderiscono gli Stati Parti.

2. A tale scopo gli Stati Parti devono fornire la cooperazione che riterranno adeguata ad ogni sforzo fatto dalle Nazioni Unite e da altre competenti organizzazioni intergovernative e non governative che cooperano con le Nazioni Unite per proteggere ed assistere questi bambini e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di un bambino/a rifugiato rimasto solo al fine di ottenere informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano trovati né i genitori, né altri membri della famiglia, deve essere accordata al bambino/a la stessa protezione accordata a un altro bambino privato per qualsiasi ragione temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare, così come stabilito nella presente Convenzione.

#### Articolo 23

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono che un bambino/a fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita completa e soddisfacente, in condizioni che garantiscano la sua dignità, che promuovano la sua autosufficienza e facilitino la sua partecipazione attiva alla comunità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del bambino/a disabile a cure speciali e incoraggeranno e garantiranno l'estensione, in base alle risorse disponibili, ai bambini che hanno necessità e a coloro che se ne prendono cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che sia appropriata alla condizione del bambino e alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che ne prendano cura.

3. Riconoscendo le necessità particolari di un bambino/a disabile, l'assistenza estesa in conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, se possibile, tenendo presenti le risorse finanziarie dei genitori o di coloro che hanno cura del bambino/a, e sarà intesa ad assicurare che il/la bambino/a disabile possa efficacemente disporre e usufruire di educazione, addestramento, servizi di cura sanitaria, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego e occasioni di svago tendenti a far raggiungere al bambino/a la integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.

4. Gli Stati Parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo della cura sanitaria preventiva, del trattamento medico, psicologico e funzionale del bambino/a disabile, comprese la diffusione e la possibilità di accedere alle informazioni che riguardano i metodi di educazione riabilitativa e dei servizi di orientamento professionale, allo scopo di consentire agli Stati Parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperien-

za in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo.

#### Articolo 24

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute e ai servizi per le cure mediche e riabilitative. Gli Stati Parti devono sforzarsi di garantire che nessun bambino/a venga privato del suo diritto di accedere a tali servizi sanitari.

2. Gli Stati Parti devono perseguire la piena attuazione di questo diritto e in particolare devono prendere misure appropriate:

a) per abbassare il tasso di mortalità infantile (0-1 anno) e di mortalità sotto i 5 anni;

b) per garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche con speciale attenzione allo sviluppo dei servizi sanitari di base;

c) per combattere malattie di malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante – *inter alia* – l'applicazione di tecnologie prontamente disponibili e la fornitura di adeguati cibi nutritivi e acqua potabile tenendo in considerazione i rischi di inquinamento ambientale;

d) per garantire appropriate cure mediche pre e post-natali alle madri;

e) per garantire che tutte le componenti della società, in particolare genitori e bambini siano informati e sostenuti nell'uso di conoscenze di base, circa la salute e la nutrizione del bambino/a, i vantaggi dell'allattamento al seno, l'igiene personale e ambientale, e la prevenzione degli incidenti.

f) per sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione e i servizi per la pianificazione familiare.

3. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire quelle usanze tradizionali, che possano essere dannose per la salute dei bambini.

4. Gli Stati Parti si impegnano a promuovere e a favorire la cooperazione internazionale con lo scopo di raggiungere progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito le esigenze dei Paesi in via di sviluppo saranno tenute in particolare considerazione.

#### Articolo 25

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino/a, cui le autorità competenti hanno fornito un luogo di assistenza, protezione o cura della sua salute fisica o mentale, ad avere un periodico controllo del trattamento e di tutte le altre circostanze rilevanti per la sua situazione.

#### Articolo 26

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione rico-

noscono a ciascun bambino/a il diritto di beneficiare delle misure di mutualità e di sicurezza sociale e devono prendere le misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in armonia con le legislazioni nazionali.

2. Tali benefici dovrebbero essere garantiti, quando il caso lo richieda, tenendo presenti le risorse e le specifiche condizioni del bambino/a e delle persone responsabili del suo mantenimento così come ogni altra considerazione rilevante per una richiesta di benefici fatta dal bambino/a o a suo nome.

## Articolo 27

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di ogni bambino/a uno standard di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del bambino/a.

2. I/il genitori/e o coloro che sono responsabili del bambino/a hanno la responsabilità fondamentale nell'assicurare, nei limiti delle loro capacità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del bambino/a.

3. Gli Stati Parti sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del bambino o chi ne è responsabile nel realizzare questo diritto e, in caso di necessità devono fornire assistenza materiale e programmi di supporto, in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati Parti adotteranno appropriate misure onde assicurare il ripristino delle possibilità di garantire il sostentamento del bambino/a da parte dei genitori o di altre persone aventi responsabilità finanziaria nei confronti del bambino, sia all'interno dello Stato Parte sia all'estero. In particolare, allorché la persona avente responsabilità finanziaria nei confronti del bambino/a vive in un Paese differente da quello del bambino/a, gli Stati Parti favoriranno il ricorso ad accordi internazionali, o la stipula di trattati in materia nonché l'adozione di altri appropriati strumenti.

## Articolo 28

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino/a all'istruzione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:

a) rendere l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti;

b) favorire lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili e accessibili a tutti i bambini, e prendere misure appropriate quali l'introduzione della scuola gratuita e l'offerta di assistenza finanziaria nei casi di necessità;

c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;

d) rendere l'informazione educativa e l'orienta-

mento professionale disponibile e alla portata di tutti i bambini;

e) prendere provvedimenti atti a incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.

2. Gli Stati Parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del bambino/a e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati Parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire alla eliminazione della ignoranza e dell'analfabetismo in tutto il mondo e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A questo proposito le esigenze dei Paesi in via di sviluppo devono essere tenute in particolare considerazione.

## Articolo 29

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione concordano sul fatto che l'educazione del bambino/a deve tendere a:

a) lo sviluppo della personalità del bambino/a dei suoi talenti, delle sue abilità mentali e fisiche, al massimo delle sue potenzialità;

b) lo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali, e per i principi della Carta delle Nazioni Unite.

c) lo sviluppo del rispetto per i genitori del bambino/a per la sua identità culturale, la sua lingua e i suoi valori, per i valori nazionali del Paese in cui il/la bambino/a vive per il Paese di cui è originario, e per le civiltà diverse dalla propria.

d) la preparazione del bambino/a ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi e persone di origine indigena;

e) lo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale.

2. Nessuna parte di questo articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli organismi di stabilire e dirigere le istituzioni educative sempre soggette alla osservanza dei principi enunciati nel paragrafo 1 di questo articolo e al rispetto della esigenza che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle condizioni minime stabilite dallo Stato.

## Articolo 30

In quegli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine indigena, al bambino/a che appartiene a una di queste minoranze o che è indigeno non deve essere negato il diritto, in comunità con gli altri membri del suo gruppo, di partecipare della propria cultura, di professare e praticare la propria religione o di usare la propria lingua.

**Articolo 31**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino/a al riposo e allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative appropriate alla sua età, e a partecipare liberamente alla vita culturale e alle arti.

2. Gli Stati Parti devono rispettare e promuovere il diritto del bambino/a a partecipare pienamente alla vita culturale e artistica, e devono incoraggiare la fornitura di adeguate ed uguali possibilità per le attività culturali, artistiche, ricreative e di svago.

**Articolo 32**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino ad essere protetto dallo sfruttamento economico e da compiere qualsiasi lavoro rischioso o che intenderisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati Parti devono prendere misure legislative e amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione di questo articolo. A questo fine e con riferimento alle pertinenti previsioni di altri strumenti internazionali, gli Stati Parti devono in particolare:

- a) stabilire la/e età minima/e per essere ammessi ad un lavoro;
- b) stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e condizioni di lavoro;
- c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'efficace applicazione di questo articolo.

**Articolo 33**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i bambini dall'uso illecito di droghe e narcotici e sostanze psicotrope come definite negli appositi trattati internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illecita e nel traffico di tali sostanze.

**Articolo 34**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono proteggere il/la bambino/a da tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale. A tale scopo gli Stati Parti devono prendere in particolare tutte le adeguate misure nazionali, bilaterali e multilaterali, per prevenire:

- a) l'induzione e coercizione di un bambino/a per coinvolgerlo in qualunque attività sessuale illegale;
- b) lo sfruttamento dei bambini nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali;
- c) lo sfruttamento dei bambini in spettacoli e materiali pornografici.

**Articolo 35**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere tutte le appropriate misure nazionali, bilaterali e multilaterali per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di bambini con ogni fine o sotto ogni forma.

**Articolo 36**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono proteggere il/la bambino/a contro tutte le forme di sfruttamento dannose, sotto qualsivoglia aspetto per il benessere del bambino/a.

**Articolo 37**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono garantire che:

- a) nessun bambino/a sia soggetto a tortura o ad altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumane o degradanti. Né la pena capitale né l'ergastolo senza possibilità di rilascio debbono essere applicate per reati commessi da persone sotto i 18 anni di età;
- b) nessun bambino/a deve essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un bambino/a deve essere in conformità con la legge, ed essere utilizzato esclusivamente come misura estrema, e per il periodo di tempo più breve possibile;
- c) qualsiasi bambino/a privato della libertà deve essere trattato con umanità e rispetto per la dignità della persona umana e secondo modalità che tengano conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare qualsiasi bambino/a privato della libertà deve essere detenuto separatamente dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nel migliore interesse del bambino/a, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso corrispondenze e visite, salvo circostanze eccezionali;
- d) qualsiasi bambino/a privato della libertà deve avere il diritto a un'immediata disponibilità di assistenza, legale e di altro genere, nonché il diritto a contestare la legalità di tale privazione di libertà davanti a un tribunale o a un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto a una rapida decisione sul suo caso.

**Articolo 38**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a rispettare e garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei casi di conflitti armati che riguardano il/la bambino/a.

2. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure possibili per garantire che le persone sotto i 15 anni di età non prendano parte direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati Parti devono astenersi dal reclutare



nelle forze armate qualsiasi persona che non abbia compiuto il quindicesimo anno di età. Nel reclutare coloro che hanno raggiunto l'età di 15 anni ma non ancora quella di 18, gli Stati Parti si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.

4. Nel rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario inteso a proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati Parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai bambini colpiti da un conflitto armato.

#### **Articolo 39**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di un bambino/a vittima di qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o abuso, tortura o qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o conflitti armati. Tale recupero o reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del bambino/a.

#### **Articolo 40**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di ogni bambino accusato o riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale, ad essere trattato in modo che sia coerente con la promozione del senso di dignità e valore del bambino, che intensifichi il suo rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali degli altri, e che tenga conto della sua età e della opportunità di promuovere la reintegrazione del bambino e l'assunzione da parte sua di un ruolo costruttivo nella società.

2. A questo fine, e con riferimento alle pertinenti previsioni degli strumenti internazionali, gli Stati Parti devono garantire in particolare che:

a) nessun bambino/a sia imputato, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dalla legge nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;

b) qualsiasi bambino/a accusato o imputato di aver infranto la legge penale abbia almento le seguenti garanzie:

I – essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata provata secondo la legge;

II – essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico se opportuno tramite i genitori o il tutore legale, ed avere l'adeguata assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa.

III – avere la causa definita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, in una udienza equa conforme alla legge. In presenza del legale o con altra adeguata assistenza e, a meno che ciò non sia considerato contrario al migliore interesse del

bambino/a, in particolare tenendo in considerazione la sua età o condizione, in presenza dei suoi genitori o tutori legali.

IV – non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare i testimoni a carico, e ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a difesa, in eguali condizioni.

V – se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, avere una revisione di tale decisione e di qualsiasi provvedimento ad essa conseguente ad opera di un organo giuridico o di un'autorità

competente, indipendente e imparziale di più alto grado, come stabilito dalla legge.

VI – avere la libera assistenza di un interprete, se il bambino/a non può parlare o comprendere la lingua utilizzata.

VII – avere il pieno rispetto della sua «privacy» in tutti gli stadi del procedimento.

3. Gli Stati Parti devono cercare di promuovere la definizione di leggi, procedure, autorità e istituzioni specifiche per i bambini imputati o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare:

a) la definizione di un'età minima sotto la quale i bambini devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;

b) ogni qualvolta sia opportuno, provvedimenti per trattare i casi di tali bambini senza ricorrere a procedimenti giudiziari, a condizione che i diritti umani e di salvaguardia legale siano pienamente rispettati.

4. Deve essere disponibile una pluralità di strumenti che includano la tutela, l'indirizzo e la supervisione, la consulenza, l'affidamento, programmi di formazione educativa e professionale e altre alternative al trattamento istituzionale per garantire che i bambini vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.

#### **Articolo 41**

Nessuna parte di questa Convenzione deve interferire con qualsiasi altra previsione che sia più favorevole alla realizzazione dei diritti dei bambini e che sia contenuta in:

a) la legislazione di uno Stato Parte, oppure  
b) le norme giuridiche internazionali in vigore in quello Stato.

### *PARTE II*

#### **Articolo 42**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione con mezzi attivi ed adeguati, tanto agli adulti quanto ai bambini.

**Articolo 43**

1. Allo scopo di esaminare il progresso compiuto dagli Stati Parti nella realizzazione degli obblighi sottoscritti nella presente Convenzione sarà costituito un Comitato sui Diritti del Bambino, che svolgerà le funzioni di seguito indicate.

2. Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato della presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini, ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di una equa distribuzione geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati Parti. Ciascuno Stato Parte può designare una persona per i suoi cittadini.

4. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non più tardi di dieci mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni secondo anno. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati Parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario Generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate, con l'indicazione degli Stati Parti che le hanno designate, e la sottoporrà agli Stati Parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni saranno effettuate nel corso di riunioni degli Stati Parti convocate dal Segretario Generale nella sede delle Nazioni Unite. Alle riunioni, per la validità delle quali si richiede il quorum dei due terzi degli Stati Parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili se ri-designati il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione terminerà alla fine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.

7. Se un membro del Comitato muore o dà le dimissioni o per qualsiasi altro motivo non è in grado di assolvere il proprio compito, lo Stato Parte che ha designato tale membro designerà un altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del termine, su approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta le proprie regole di procedura.

9. Il Comitato elegge i suoi responsabili per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro appropriato luogo deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle riunioni del Comitato è fissata e modificata se necessario, da una riunione degli Stati Parti alla presente Convenzione, con approvazione dell'Assemblea Generale.

10-bis. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite

fornirà il personale necessario e le facilitazioni atte ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.

11. (Con l'approvazione dell'Assemblea Generale, i membri del Comitato costituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati dal bilancio delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale).

oppure

(Gli Stati Parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).

12. (Gli Stati Parti sono responsabili delle spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati Parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di spese quali il costo del personale e delle facilitazioni, sostenute dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).

**Articolo 44**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si obbligano a sottoporre al Comitato, attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporti sulle misure che essi avranno adottato per applicare i diritti qui riconosciuti e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:

a) entro due anni dall'entrata in vigore per lo Stato interessato;

b) successivamente ogni cinque anni.

2. I rapporti fatti a norma di questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che influiscono sul grado di applicazione degli obblighi a norma della presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti a mettere il Comitato in grado di avere una conoscenza complessiva dell'attuazione della Convenzione in quel Paese.

3. Lo Stato Parte che ha sottoposto un organico rapporto iniziale al Comitato non è tenuto nei successivi rapporti, inoltrati ai sensi del paragrafo 1 (b), a ripetere le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può richiedere agli Stati Parti ulteriori informazioni che siano di rilievo per l'attuazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottoporrà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso il Consiglio Economico e Sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.

6. Gli Stati Parti renderanno ampiamente disponibili i loro rapporti al pubblico dei rispettivi Paesi.

**Articolo 45**

Allo scopo di incoraggiare l'efficace applicazione della Convenzione a la cooperazione internazionale nel campo disciplinato dalla Convenzione medesima.

a) le agenzie specializzate, l'Unicef e gli altri organi delle Nazioni Unite sono legittimate ad esse-

re tenute in considerazione per l'attuazione delle previsioni della presente Convenzione che ricadano tra gli scopi del rispettivo mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, l'Unicef e altri organismi competenti a fornire consulenza sull'applicazione della Convenzione nelle aree di rispettiva competenza. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate e l'Unicef a sottoporli rapporti sull'applicazione della Convenzione nelle aree di rispettiva competenza;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all'Unicef e ad altri organismi competenti, qualsiasi rapporto degli Stati Parti che contenga una richiesta o indichi una esigenza per avere consulenza o assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su queste richieste o indicazioni;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea Generale di chiedere al Segretario Generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del bambino/a;

d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 23 e 24 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi allo Stato Parte interessato e riferiti all'Assemblea Generale insieme con gli eventuali commenti degli Stati Parti.

### *PARTE III*

#### **Articolo 46**

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

#### **Articolo 47**

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 48**

La presente Convenzione è aperta all'accessione di qualsiasi Stato. L'accessione prende vigore mediante il deposito di uno strumento di accessione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 49**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o accessione.

2. Per lo Stato che ratifichi la presente convenzione o vi acceda dopo il deposito del ventesimo

strumento di ratifica o accessione, la convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito dello strumento di ratifica o accessione da parte di questo Stato.

#### **Articolo 50**

1. Ogni Stato Parte alla presente convenzione può proporre un emendamento e inoltrarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà l'emendamento proposto agli Stati Parti con la richiesta che essi indichino se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti allo scopo di prendere in considerazione e votare sulle proposte. Nel caso che entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parti si pronuncino a favore di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. L'emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore una volta approvato dall'Assemblea Generale e accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti alla presente Convenzione.

3. Dopo la sua entrata in vigore l'emendamento vincola quegli Stati Parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati Parti restano vincolati dalle previsioni della Convenzione e dai precedenti emendamenti che abbiano accettato.

#### **Articolo 51**

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite riceverà e farà circolare presso tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica o dell'accessione.

2. Una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione non sarà consentita.

3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante espressa notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati Parti. Tale notifica prenderà effetto alla data in cui sarà ricevuta.

#### **Articolo 52**

Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le denunce diventano efficaci un anno dopo la data di ricevuta della notifica da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

**Articolo 53**

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.

**Articolo 54**

La presente Convenzione, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede quindi i sottoscritti plenipotenziari, debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

**CARTA DI TREVISO**

**1.** i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;

**2.** va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

**3.** va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

**4.** per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

**5.** il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psicofisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

**6.** nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

**7.** nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

**8.** se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

**9.** particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

**10.** tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

**11.** tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine

**I PRINCIPI COSTITUZIONALI**

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI sono convinti che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

**1.** il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

**2.** l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

**3.** Dichiarano pertanto di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

**4.** che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

**5.** che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

**6.** che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

7. che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;

8. che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;

9. che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

10. Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

## RACCOMANDAZIONI

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

1. a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

2. ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;

3. a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

4. ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;

5. a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;

6. a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale; ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;

7. a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;

8. a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

## NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

1. promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;

2. diffondere la normativa esistente;

3. contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;

4. coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.